

FAST PICCOLI COMUNI

AMBITO A

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE

LA PIATTAFORMA NAZIONALE DATI
«Le opportunità per i Comuni e per la
P.A.»

Michele Vianello

Maggio 2024



BASI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

Art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la **fruizione e riutilizzo**, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
2. **Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile** alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2



Art. 50 ter – Piattaforma digitale nazionale dati

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli **adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese**, in conformità alla disciplina vigente.

«ONCE ONLY»



Art. 50 ter – Piattaforma digitale nazionale dati


1. è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile **l'interoperabilità** dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante **l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa**, nonché la **raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite**. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**OBBLIGO!!!!
OGNUNO DI VOI È
ISCRITTO???**



Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Interoperabilità



Credit: Irina Kiro

Vision di progetto

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici, rendendo concreto il principio "once-only". Gli aderenti alla piattaforma potranno comunicare tra loro in modo semplice, veloce e sicuro, senza dover più chiedere ai cittadini informazioni già in possesso di altri enti.

[VISITA IL SITO](#)

se sei un ente [ADERISCI](#) →

Un'opportunità per gli enti

Interoperabilità permette al personale amministrativo e tecnico degli enti di trovare la documentazione standard che li agevererà in tutte le fasi del processo di integrazione con i servizi di altri aderenti. Dando la possibilità all'ente di accedere subito alle informazioni di cui ha bisogno.

[Vai alla documentazione](#)

Come funziona?

01

L'aderente richiede l'accesso a un servizio del catalogo

L'aderente cerca il servizio di cui ha bisogno sul catalogo. Poi, verifica di avere i requisiti minimi di accesso necessari e invia una richiesta di fruizione.

02

L'erogatore approva la richiesta di fruizione

L'erogatore riceve la richiesta del fruitore e verifica i requisiti di accesso. Infine, abilita l'ente alla fruizione.

03


Il fruitore indica perché accede alle informazioni

Il fruitore dichiara per quale motivo intende accedere alle informazioni e la ragione per cui ne ha diritto.

04

Il fruitore accede alle informazioni

Il fruitore implementa un meccanismo di accesso sicuro. Poi, accede al servizio dell'erogatore e ottiene le informazioni di cui ha bisogno.



Art. 50 ter – Piattaforma digitale nazionale dati

2 ... la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le **basi di dati di interesse nazionale** di cui **all'articolo 60, comma 3-bis** e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia.


2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.

LA PIATTAFORMA È GIÀ FRUIBILE



Art. 60 - Base di dati di interesse nazionale

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un **sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.**



Art. 60 - Base di dati di interesse nazionale

3- bis. In sede di prima applicazione sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo....
- f-bis) anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- f-ter) anagrafe delle aziende agricole ...
- f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
- f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU),
- f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.

**Dall'ottobre del 2022 è disponibile il portale per l'accesso
alla PND (Società pagoPA)**



1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022

FONDI ANCORA DISPONIBILI

110 milioni di euro

44 milioni di euro disponibili per le regioni del Sud

66 milioni di euro disponibili per le altre regioni

su 110 milioni di euro stanziati

[ACCEDI PER CANDIDARTI](#)

STATO AVVISO

Aperto

SCADENZA AVVISO

17/02/2023

ESITI CANDIDATURE

dal 14/12/2022

ATTENZIONE IL BANDO FINANZIA SOLO LE API DI CONFERIMENTO E NON LE API DI FRUIZIONE

Home / Notizie / Articoli / Piattaforma Digitale Nazionale Dati, cinque...

<https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/piattaforma-digitale-nazionale-dati-cinque-casi-d-uso-come-esempio-per-i-comuni/>

Piattaforma Digitale Nazionale Dati, cinque casi d'uso come esempio per i Comuni

Prorogata al 19 maggio la scadenza della Misura 1.3.1 per le amministrazioni comunali

Condividi 

ARGOMENTI

PDND

Interoperabilità

PA digitale 2026

Italia digitale 2026

INPS raccoglie tutti i dati utili nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali ([SIUSS](#)). Il trasferimento dei flussi dati per il SIUSS avverrà tramite la **fruizione da parte di INPS di un'API erogata dai Comuni su PDND**, di cui sono già definite le specifiche tecniche. Le amministrazioni comunali potranno poi beneficiare, sempre attraverso PDND, dell'accesso ai dati del SIUSS.

Le API per dati geografici permettono di consultare archivi di elementi (feature) che hanno una componente geografica e che abilitano, ad esempio, la condivisione in tempo reale di **informazioni utili alla programmazione territoriale**, alla protezione civile, all'ottimizzazione dei trasporti, dei percorsi dei mezzi di servizio e degli accessi alle ZTL.

Inviare atti protocollati tramite interfacce interoperabili permettere di scambiare file anche di grandi dimensioni, inserirli all'interno dei sistemi di gestione documentale dell'ente, restituire numeri di protocollo e confermare la presa in carico dei documenti.

La pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio attraverso API **supporta sia la trasparenza sia la possibilità di aggregazione dati** da parte di soggetti che, ad esempio, si interessano a particolari eventi, come concorsi e bandi, o che vogliono verificare l'avvenuta pubblicazione di un affidamento.

Le informazioni già oggetto di pubblicazione verso banche dati centrali, come i **dati di bilancio (BDAP) e quelli sui pagamenti (SIOPE)**, possono essere pubblicate anche tramite API.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare n. 73/2023

OGGETTO: Linee guida per l'accesso dei Comuni ai dati ANPR attraverso la PDND – Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 *Codice dell'Amministrazione Digitale -CAD*). Istruzioni operative.

In relazione a tale previsione si comunica che gli uffici dei Comuni, diversi da quello anagrafico già collegato all'Anagrafe Nazionale, potranno accedere ai dati registrati in ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND, l'infrastruttura tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestita dalla Società PagoPA, finalizzata a consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Per aderire alla PDND e utilizzarne le funzionalità, in base alle "Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati", occorre sottoscrivere un Accordo di adesione con la società PagoPA.

I Comuni che intendono fruire dei dati ANPR dovranno preliminarmente registrarsi sulla PDND stipulando uno specifico Accordo di adesione con la Società Pago PA e sviluppare le interfacce applicative (c.d. API), necessarie per interrogare la banca dati ANPR, seguendo le istruzioni fomite nell'allegato 2 della presente circolare.

Finalità istituzionali e Norme di riferimento

Al fine di semplificare i compiti dei singoli Comuni, si elencano le finalità istituzionali e le norme di riferimento che potranno essere indicate nella specifica sezione del registro dei trattamenti.

1. Scuola e Pubblica Istruzione

Finalità: Attività amministrativa connessa alla gestione delle domande di iscrizione - Gestione graduatorie - Certificati frequenze - Tariffazione - Recupero crediti - Ristorazione - Cedole Librerie - Gestione Borse Studio/Contributi - Gestione Trasporto scolastico - Accreditamento soggetti privati - Comunicazioni dati a Regione/MIUR

Norme: Legge 241/1990, DPR 445/2000, D.lgs. 50/2016, Leggi e Regolamenti regionali e comunali

2. Sociali/Socio sanitari – Welfare

Finalità: Servizi connessi a minori, anziani, famiglie, disabili - Gestione servizi ai migranti - Gestione Alloggi ERP/ERS - Rapporti con Giudice Tutelare - Nomine Tutori, Curatori, Amministratori di Sostegno - Erogazione Contributi

Norme: RD 262/42 -Legge 241/1990 -Legge 6/04 -DPR 445/2000 -D.lgs 286/98 -DPCM 159/13 - DM 146/16 -Decreto Ministero Lavoro 347/19 - Decreto Ministero Infrastrutture 14/9/05 - Codice deontologico Assistenti Sociali - Leggi regionali

AREA TECNICA

Accesso ai dati dell'ANPR

[Formazione](#)[Documentazione tecnica](#)[Tabelle di decodifica](#)[Archivio storico dei comuni](#)[Guida all'ANPR](#)

Accesso ai dati dell'ANPR

Per avere accesso ai dati dell'ANPR sono previste due modalità: attraverso il sistema degli Accordi di fruizione o attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Accedere tramite gli Accordi di fruizione

<https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/accesso-ai-dati/>



PIANO TRIENNALE

PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Edizione

2024 -
2026

**INTEROPERABILITA' COME UNA
DELLE PRIORITA'**

FORMEZ

AL SERVIZIO DELLA PA

PAROLA D'ORDINE «INTEROPERABILITÀ»

ESEMPIO.....

R.SE.1.3 - Once only, integrazione con le basi dati nazionali

I servizi digitali del sito comunale consentono di utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati digitali nazionali (es. ANPR).

Riferimenti normativi e tecnici: [CAD - Art. 50](#); [CAD - Art. 50-ter](#); [CAD - Art. 60](#); [Documentazione del modello Comuni](#).

R.SE.1.4 - Once only, interoperabilità

I servizi digitali del sito comunale rendono i dati interoperabili secondo la normativa vigente.

Riferimenti normativi e tecnici: [Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni](#); [Documentazione del modello Comuni](#).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DIRETTIVA
DICEMBRE
2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” ed in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo “*adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficacia degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” ed in particolare, il comma 1 dell’articolo 2, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri “*per l’esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica*” e il comma 2, lett. h), della medesima disposizione, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio, in forma organica e integrata della funzione di “*coordinamento dell’attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno*”;

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD provvedono all'adeguamento dei propri modelli di interoperabilità con efficacia e tempestività.

Ciascuna amministrazione individua, entro trenta giorni ... istituisce specifiche strutture o gruppi di lavoro cui affidare l'adeguamento ed il coordinamento di ogni altra iniziativa in materia di interoperabilità, con particolare riferimento:

.... Sviluppo API e e-service

- all'individuazione delle basi dati cui accedere quali Soggetti Fruitori ai sensi delle linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.
- la valorizzazione dell'interoperabilità, utilizzando i servizi resi disponibili mediante PDND, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'art. 60 del CAD, assicurando l'allineamento delle informazioni ivi contenute e garantendone il pieno utilizzo da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, in attuazione di quanto previsto dall'art. 60, commi 2 e 2-bis, del CAD;
- il costante allineamento degli archivi informatizzati delle amministrazioni di appartenenza con le anagrafiche contenute nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Ministero dell'interno tramite PDND;
- la garanzia della circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), mediante il codice identificativo univoco (ID ANPR) attribuito a ciascun cittadino ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2023 e secondo le tempistiche ivi indicate;

3. Responsabilità

Nell'ottica della piena collaborazione istituzionale ed amministrativa ed in considerazione delle funzioni di coordinamento svolte con riguardo alla realizzazione del progetto PDND, nonché in qualità di soggetto titolare della misura PNRR richiamata nelle premesse, il Dipartimento per la trasformazione digitale fornisce il necessario supporto collaborativo e tecnico alle amministrazioni che lo richiedano.

Al fine di garantire l'esercizio dei poteri di cui all'art. 18-*bis* del CAD nei riguardi dei soggetti che non dovessero ottemperare agli obblighi di utilizzo della PDND previsti dalla normativa vigente, il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'AgID collaborano per l'avvio dei relativi procedimenti.

PAROLA D'ORDINE «INTEROPERABILITÀ» COSA CHIEDERE AI FORNITORI

BANDO PNRR INDIVIDUARE LE BASI DATI CHE
METTETE A DISPOSIZIONE

INDIVIDUARE LE BASI DATI DELLE QUALI VOLETE
FRUIRE (CONSULTAZIONE, MA ANCHE
INTEGRAZIONE)

ES. ANPR (CONSIGLIATISSIMO) E/O INPS

Come integrare i propri servizi su PDND Interoperabilità

Interoperabilità è un "ecosistema" fatto di tante parti. Le due che ci interessano in questo caso sono:

- il modello di interoperabilità (ModI) definito da AgID, che descrive il perimetro dell'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni;
- PDND Interoperabilità, un artefatto all'interno di quel perimetro.

Per poter integrare i propri servizi su PDND Interoperabilità bisogna seguire una serie di passaggi:

1. scrivere un'API che rispetti il perimetro di sicurezza e gli standard del modello di interoperabilità (ModI). Un'infarinatura teorica e pratica riguardante il MoDI si può trovare [qui](#);
2. se l'ente non l'ha ancora fatto, [effettuare l'adesione](#) a PDND Interoperabilità;
3. aggiungere all'API [un controllo](#) per verificare la legittimità e validità dei voucher (token JWT) di chi sta richiedendo i dati;
4. [pubblicare sul catalogo](#) di PDND Interoperabilità l'API sotto forma di e-service, corredandola di tutte le informazioni di contorno e contesto necessarie ai casi d'uso.

A quel punto, per la gestione di chi si iscrive a fruire dell'e-service, si segue [il normale flusso](#) di PDND Interoperabilità.

<https://docs.pagopa.it/interoperabilita-1/come-integrare-i-propri-servizi-su-pdnd-interoperabilita>

**FAST PICCOLI COMUNI È UN PROGETTO FINANZIATO
DAL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL
PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020**